

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 19 November 2012

Interinstitutional File: 2012/0242 (CNS) 2012/0244 (COD) 16484/12

EF 268 ECOFIN 963 CODEC 2735 INST 666 PARLNAT 369

COVER NOTE

from:	Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	15 November 2012
to:	President of the European Union
Subject:	Proposal for a COUNCIL REGULATION conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions AND
	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No/ conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions [doc. ST 13683/12 EF 199 ECOFIN 770 - COM(2012) 511 final and ST 13682/12 EF 198 ECOFIN 769 CODEC 2115 - COM(2012) 512 final]
	- Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned Opinion.

Encl.:

¹ Translation(s) may be available in the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL- WEB/search.do



Oggetto: "Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 final)" e "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 final)".

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate, ai fini della valutazione di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 def.) e la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 def.);

tenuto conto della Comunicazione che delinea la visione complessiva della Commissione per l'unione bancaria, comprese le prossime iniziative per l'istituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (COM(2012)510);

preso atto della dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro del 29 giugno 2012, delle conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno e del 18-19 ottobre 2012 e del rapporto intermedio sul futuro dell'Unione economica e monetaria, presentato il 12 ottobre 2012 dal Presidente del Consiglio europeo, in collaborazione con il Presidente della Commissione europea, il Presidente dell'Eurogruppo e il Presidente della BCE;

16484/12



premesso che:

a) la creazione di un sistema di vigilanza unificato dove costituire il primo pilastro della futura unione bancaria unitamente al quadro comune sugli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, di cui alla apposita proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea il 6 giugno 2012, alla proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010, e ad un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area curo;

b) le proposte in esame devono pertanto essere valutate alla luce dell'assetto complessivo dell'unione bancaria, quale delineato dalla Commissione;

c) l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico riveste particolare urgenza in quanto costituisce, secondo la richiamata dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro, la condizione affinché il meccanismo europeo di stabilità possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri;

considerato con riferimento alla base giuridica che:

- la proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, dandone una espressa ed esaustiva indicazione all'articolo 4, è pienamente coerente con i presupposti, le condizioni e i limiti per il conferimento di tali compiti stabiliti dall'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 25, paragrafo 2, del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
- la proposta di adeguamento dei poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) si basa correttamente sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, fondamento giuridico del regolamento (UE) n. 1093/2010 che la medesima proposta è volto a modificare;

rilevato con riferimento alla conformità delle proposte al principio di sussidiarietà che:

- la crisi finanziaria ha dimostrato con evidenza l'inidoneità dei sistemi nazionali di vigilanza ad assicurare una sorveglianza adeguata del settore bancario e a prevenire il rischio sistemico, nell'UE e, in particolare, nella zona euro, e ha confermato le strette connessioni tra la solidità delle banche e la sostenibilità del debito sovrano;



- le disfunzioni della vigilanza da parte delle autorità nazionali hanno pertanto indebolito la fiducia nel settore bancario dell'UE e hanno contribuito all'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano della zona euro;
- la frammentazione delle funzioni di vigilanza, di regolamentazione e di risoluzione delle crisi non risulta pertanto compatibile con il corretto funzionamento di un mercato finanziario integrato nell'Unione europea, in misura ancora più accentuata nell'eurozona;
- l'istituzione di un sistema unificato di vigilanza a livello dell'UE e, in prima battuta, dell'area euro, risulta pertanto indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del mercato, il controllo dei rischi e la prevenzione delle crisi;
- tenuto conto dell'unitarietà del mercato unico c delle interconnessioni tra le banche ed istituzioni finanziarie nell'UE, il sistema di vigilanza unico dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso, come consentito dall'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE. In considerazione della forte interdipendenza dei sistemi economici e finanziari dei Paesi che hanno adottato la moneta unica, è tuttavia ragionevole che il sistema unificato riguardi in prima battuta i soli Paesi dell'area euro, ferma restando la possibilità di altri Paesi membri di esservi associati;
- la scelta di attribuire compiti di vigilanza alla BCE, in quanto banca centrale della zona euro, dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, è appropriata ed in grado di assicurare un funzionamento efficace del meccanismo di supervisione unico;
- l'articolazione dei compiti di vigilanza tra la BCE e le autorità nazionali, nell'ambito del meccanismo unificato, è pienamente coerente con il principio di sussidiarictà. In particolare, i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dall'articolo 4 della medesima proposta di regolamento appaiono indispensabili per assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva della vigilanza;
- anche l'estensione dei poteri della BCE a tutte le banche stabilite nell'UE, indipendentemente dalla dimensione, complessità operativa, propensione al rischio e natura societaria, è pienamente conforme con il principio di sussidiarietà in quanto ticne conto, alla luce dell'esperienza recente, che anche le banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria ed è idonea a prevenire rischi di distorsione e riallocazione della raccolta bancaria;
- Il principio di sussidiarietà non sarebbe pertanto rispettato ove i compiti della BCE fossero limitati alle sole banche di maggiori dimensioni o di rilevanza sistemica, riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche, in quanto si pregiudicherebbe l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e il corretto funzionamento del mercato interno;



considerato con riferimento alla conformità delle proposte al principio di proporzionalità che:

- in sede di esame di merito andrà verificato se i criteri di ripartizione delle competenze tra BCE e autorità nazionali possano essere applicati in modo da evitare duplicazioni di controlli e conseguenti aggravi dell'onere burocratico per le banche vigilate;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

5

EN/IT